



Studio Paolinelli Cicoli Santilli stp srl
Società tra Professionisti – Dottori Commercialisti

Via Divisione Carpazi nr. 8 – 61032 Fano(PU)
Tel 0721 805656 / pec studio.pcs@legalmail.it
Iscritta al Registro delle Imprese di Pesaro e Urbino al nr. 02649750417
C.F. e P. Iva 02649750417
Capitale sociale € 15.000,00 i.v.
www.studiopcs.it

CIRCOLARE 01/2026

Fano, 20 Gennaio 2026

Alla Spettabile Clientela

LEGGE DI BILANCIO 2026: Novità

Con la presente Circolare lo Studio intende fornire un riepilogo generale delle principali novità normative in ambito fiscale che la Legge di Bilancio 2026 e le norme collegate hanno introdotto nel nostro ordinamento a partire dal 01/01/2026.

Sommario:

- a) Bonus Edilizi – Aggiornamento;
- b) IRPEF – Novità;
- c) Dividendi e Plusvalenze – Novità;
- d) Locazioni Brevi – Novità;
- e) Compensazione dei Crediti – Novità;
- f) Professionisti e Pagamenti della PA – Aggiornamento;
- g) Fringe Benefit Dipendenti – Conferma;
- h) Rottamazione Quinquies – Novità;
- i) Iperammortamento – Novità;
- j) Rivalutazione Quote e Terreni – Aggiornamento;
- k) Estromissione/Assegnazione Beni d'Impresa – Aggiornamento;
- l) Interesse legale – Aggiornamento.

a) Bonus Edilizi - Aggiornamento

I bonus di Ristrutturazione Edilizia e Riqualficazione Energetica risultano **confermati anche per il 2026 con le stesse aliquote** già in vigore lo scorso anno.

In particolare risulta confermato il limite di spesa ammissibile di Euro 96.000 (l'ecobonus presenta limiti diversi come già previsti in passato) con l'aliquota di detrazione differenziata:

- **50%** se sostenute dai **proprietari** o dai **titolari di diritti reali**, sull'unità adibita ad **abitazione principale** (aliquota che poi si ridurrà al 36% nel 2027, sempre con gli stessi limiti di spesa);
- **36%** in tutti gli altri casi, e quindi sostenute sulle unità immobiliari **diverse dall'abitazione principale**, oppure **sostenute dai "detentori" dell'immobile** quali conduttori, comodatari e

Soci Professionisti

Dott.ssa Paolinelli Benedetta
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Cicoli Giovanni
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Cicoli Giacomo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

Dott. Santilli Marco
Dottore Commercialista
Revisore Legale

familiari conviventi (aliquota che poi si ridurrà al 30% nel 2027, sempre con gli stessi limiti di spesa).

CHIARIMENTI PER ALIQUOTA 50%

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che si può usufruire dell'aliquota maggiorata al 50% anche se:

- La qualifica di abitazione principale si verificherà al termine dei lavori;
- L'unità immobiliare è adibita a dimora abituale di un familiare (coniuge o parenti entro il 3° ed affini entro il 2°).

NOTA

In riferimento alle agevolazioni edilizie si precisa che:

- Rimangono in vigore tutte le altre disposizioni in materia, come la ripartizione del bonus in 10 quote costanti annuali per tutti gli interventi (anche per il Sisma Bonus) e l'obbligo di pagamento delle spese tramite bonifico parlante;
- Le aliquote del 50%, 36% e 30% si applicano anche nel caso di acquisto di unità immobiliari site in edifici oggetto di demolizione e ricostruzione ai fini antisismici, il cosiddetto "Sisma Bonus Acquisti";
- Non godono di alcuna agevolazione gli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili in attuazione della direttiva UE sulle cosiddette "Case Green";
- **Tutte le detrazioni per interventi edilizi dal 2025 sono soggette ad una rimodulazione per chi detiene redditi superiori a 75.000€.**

BONUS MOBILI

Si conferma anche per il 2026 il bonus mobili nella misura del 50% delle spese effettuate per l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici con il limite massimo di spesa di **Euro 5.000,00** ed a condizione che i lavori di ristrutturazione siano iniziati a partire dal 01/01/2025.

Bonus Eliminazione Barriere Architettoniche e Superbonus 110%

Non è stata prevista alcuna proroga per il bonus Eliminazione Barriere Architettoniche 75% e Superbonus 110% che quindi sono terminati a naturale scadenza il 31/12/2025.

b) IRPEF – Novità

Aliquote IRPEF

A partire dal 2026 l'aliquota IRPEF del secondo scaglione è ridotta al 33% (dal 35% in vigore fino al 2025), pertanto le nuove aliquote IRPEF confermate a regime risultano le seguenti:

- 23% per redditi fino a 28.000€

- 33% per redditi da 28.001 a 50.000€
- 43% per redditi oltre 50.000€

Riduzione Detrazioni IRPEF Redditi superiori a 200.000 Euro

Per i contribuenti con redditi superiori a 200.000 Euro a partire dal 2026 la detrazione IRPEF per oneri detraibili al 19% (ad esclusione delle spese sanitarie), erogazioni liberali a favore di partiti politici e premi di assicurazione per rischi di eventi calamitosi, sarà ridotta di 440 Euro.

Tale limitazione non si applicherà alle detrazioni edili (che restano comunque soggette alla limitazione introdotta nel 2025 per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 Euro).

NOTA

La nuova limitazione **opererà congiuntamente** rispetto alle limitazioni attualmente in vigore:

- La rimodulazione delle detrazioni IRPEF per i contribuenti con redditi superiori a 75.000 Euro;
- La riduzione progressiva delle detrazioni IRPEF per i contribuenti con redditi superiori a 120.000 Euro e fino a 240.000 Euro.

Deducibilità Contributi Previdenza Complementare

Dal periodo d'imposta 2026 è stato elevato a 5.300 Euro (in luogo di 5.164,57 Euro) il limite annuo di deducibilità IRPEF dei contributi versati dal lavoratore/datore di lavoro alle forme di previdenza complementare.

c) Dividendi e Plusvalenze – Novità

DIVIDENDI

Il regime di parziale imponibilità per i dividendi percepiti in regime di impresa: 5% se percepiti da società di capitali, 58,14% se percepiti da imprenditori individuali e società di persone, potrà essere applicato se le partecipazioni possedute del soggetto da cui deriva l'utile distribuito soddisfano alternativamente i seguenti requisiti:

- Risultano **pari almeno al 5% del capitale sociale della partecipata**;
- Hanno un **valore fiscale complessivo di almeno 500.000 Euro**.

Tali requisiti dovranno essere **soddisfatti alternativamente** per tutte le distribuzioni di utili deliberate a partire dal 01/01/2026, altrimenti, nel caso in cui la partecipazione sia inferiore al 5% oppure di valore fiscale inferiore a 500.000 Euro, l'intera distribuzione di utile sarà assoggettata ad imposizione al 100%.

NOTA

Si specifica che:

- Le nuove disposizioni non specificano in quale momento deve essere verificato il possesso dei nuovi requisiti, ovvero se dovranno sussistere alla data di distribuzione degli utili oppure alla data della deliberazione assembleare di distribuzione, pertanto si attendono chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate;
- In relazione al requisito di partecipazione del 5% al capitale sociale della società erogante, la Legge stabilisce che si devono considerare anche le partecipazioni detenute indirettamente all'interno dello stesso gruppo.

PLUSVALENZE DA PARTECIPAZIONI

Anche le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime PEX possedute nell'ambito del regime d'impresa sono soggette alle stesse condizioni previste per i dividendi.

Pertanto, al ricorrere dei predetti requisiti (partecipazioni al capitale sociale superiore al 5% o valore fiscale della partecipazione superiore a 500.000 Euro) l'imponibile della plusvalenza sarà pari al:

- 5% se cedute da società di capitali;
- 49,72% se cedute da società di persone;
- 58,14% se cedute da imprese individuali.

Si ricorda che i requisiti per poter beneficiare del regime PEX sono i seguenti:

- 1) Possesso ininterrotto per almeno 12 mesi prima della cessione;
- 2) Iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso nel periodo di possesso;
- 3) Residenza in paesi non a fiscalità privilegiata;
- 4) L'esercizio di un'impresa commerciale.

NOTA

Si specifica che:

- Le plusvalenze/minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni non in regime PEX rimangono imponibili/deducibili per intero al 100%;
- Le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in regime PEX risulteranno deducibili, nel rispetto delle predette condizioni, al 5% - 49,72% - 58,14% in base alla qualifica giuridica del soggetto cedente;
- Tali nuove regole si applicheranno per tutte le cessioni realizzate a far data dal 01/01/2026.

RATEIZZAZIONE PLUSVALENZE

La Legge di Bilancio 2026 ha modificato il regime di rateizzazione delle plusvalenze dei beni strumentali.

In particolare, dal 2026 non potranno più essere suddivise in 5 anni le plusvalenze relative ai beni strumentali, **concorrendo interamente al reddito d'impresa nell'esercizio in cui sono realizzate**, ivi incluse le plusvalenze relative ad immobilizzazioni finanziarie detenute non in regime PEX (le plusvalenze detenute in regime PEX concorrono al reddito d'impresa interamente nell'esercizio in cui sono realizzate con le percentuali di esenzione sopra menzionate al ricorrere dei precedenti requisiti).

NOTA

L'unico caso in cui rimane in vigore il regime opzionale di rateizzazione delle plusvalenze in 5 periodi di imposta è riferito alle **plusvalenze derivanti da cessione di azienda o rami d'azienda** posseduti da almeno 3 anni.

d) Locazioni Brevi – Novità

A partire dal 01/01/2026 in presenza di **più di 2 unità abitative destinate alla “locazione breve”**, scatterà la **presunzione di imprenditorialità** (in precedenza il limite era 4), con conseguente apertura della Partita Iva per la gestione degli affitti.

Pertanto, negli “affitti brevi”, l'opzione per l'applicazione della cedolare secca al 21% continuerà ad applicarsi solo per una unità abitativa, per la seconda si applicherà la cedolare secca al 26%, mentre in presenza di 3 o più unità abitative concesse in locazione breve, il reddito non sarà più di natura fondiaria ma verrà riqualificato in reddito d'impresa.

e) Compensazione dei Crediti – Novità

A partire dai modelli F24 presentati dal 01/01/2026 non è ammesso compensare i crediti tributari in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e scaduti (decorsi i 60 giorni dalla notifica) di importo complessivo **superiore ad Euro 50.000** (fino al 2025 il limite era stabilito a 100.000 Euro).

NOTA

Si specifica che:

- Il divieto riguarda **tutti i contribuenti**, sia privati che titolari di partita Iva;
- I crediti oggetto del divieto di compensazione sono quelli relativi alle imposte erariali, di natura agevolativa (quadri RU) e derivanti dallo sconto in fattura/cessione dei crediti relativi ai bonus edilizi;
- La compensazione vietata è solamente quella cosiddetta “orizzontale” ovvero quando un credito d'imposta compensa un debito relativo ad altre imposte, contributi previdenziali o altri versamenti;

- I debiti che concorrono nella soglia dei 50.000 Euro sono riferiti a tutti i carichi affidati all'Agenzia Entrate-Riscossione inerenti alle imposte erariali ed accessori (sanzioni ed interessi) e degli accertamenti esecutivi dell'Agenzia delle Entrate, pertanto relativi a tutte le imposte dirette (IRPEF/IRES, IRAP, imposte sostitutive, etc.) ed imposte indirette (Iva, imposta di registro, ipotecaria e catastale, etc.)
- **Non sono inclusi nel calcolo del predetto limite i debiti per i tributi locali** (IMU, Tari, etc.) nonché i **debiti per contributi previdenziali/assistenziali ed assicurativi**;
- Non sono altresì inclusi i debiti non ancora iscritti a ruolo quali a titolo di esempio le lettere di compliance o gli avvisi bonari, gli avvisi di liquidazione ed i ruoli/accertamenti sospesi oppure soggetti a dilazione di pagamento;
- Sono altresì esclusi dal calcolo della predetta soglia i debiti iscritti a ruolo inclusi nella rottamazione quater o quinquies di cui il contribuente ha fatto richiesta per l'accesso.

CREDITI ESCLUSI DAL DIVIETO

I crediti maturati nei confronti dell'**INPS** e dell'**INAIL** risultano **compensabili** anche in presenza di ruoli scaduti **sopra la soglia di 50.000 Euro**.

SANZIONI

La mancata osservazione del divieto comporta l'applicazione della **sanzione del 25%** prevista per le ipotesi di crediti esistenti ma non spettanti, ed è ammessa la definizione con pagamento di 1/3 della sanzione. Pertanto l'Agenzia delle Entrate non dovrebbe procedere anche al recupero del credito indebitamente compensato, limitandosi ad irrogare la sola sanzione.

f) Professionisti e Pagamenti della PA – Aggiornamento

Le amministrazioni pubbliche e le società a partecipazioni pubblica, a decorrere dal 15/06/2026, prima di effettuare il pagamento delle prestazioni rese al Professionista, dovranno **verificare se gli stessi abbiano cartelle di pagamento scadute e non pagate**, indipendentemente dall'ammontare dell'importo vantato dal Professionista, anche se inferiore a 5.000 Euro.

Fino ad oggi invece la regola generale è che per i pagamenti da parte della PA, superiori a 5.000 Euro e verso qualsiasi soggetto beneficiario (impresa, Professionista o privato) debba essere effettuata la verifica dei carichi presenti in Agenzia Entrate-Riscossione, mentre dal 15/06/2026 solamente per i pagamenti verso i Professionisti, questa soglia viene eliminata.

Pertanto in caso di situazioni debitorie la Pubblica Amministrazione pagherà l'Agente della Riscossione fino al completo pagamento del debito, mentre nel caso in cui le somme dovessero essere più alte del debito, la parte rimanente andrà al Professionista.

g) Fringe Benefit Dipendenti – Conferma

La precedente Legge di Bilancio aveva confermato anche per il 2026 ed il 2027 le soglie per i fringe benefit in capo ai dipendenti, già in vigore nel 2024:

- Per i dipendenti con i figli a carico il fringe benefit non risulta imponibile fino ad **Euro 2.000** (a regime è di 258,23€);
- Per i dipendenti senza figli a carico il fringe benefit non risulta imponibile fino ad **Euro 1.000** (a regime è di 258,23€).

Buoni Pasto Elettronici

I buoni pasto assegnati ai lavoratori dipendenti a partire dal 2026 risulteranno **esenti da tassazione se di valore complessivo fino a 10€** per ciascun buono, nel caso di buoni pasto elettronici.

Rimane confermato il limite di 4€ per ciascun buono cartaceo.

h) Rottamazione Quinquies – Novità

È stata reintrodotta una nuova rottamazione cosiddetta “quienquies” simile a quelle previste in passato, che consente di saldare i debiti fiscali e contributivi iscritti a ruolo stralciando le somme dovute a titolo di sanzioni, interessi ed aggi.

Le somme definibili sono quelle derivanti dai **carichi iscritti a ruolo dal 01/01/2020 al 31/12/2023** derivanti:

- dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali (Redditi, IRAP, Iva e ritenute) a seguito di controllo automatizzato o formale;
- dall'omesso versamento di contributi previdenziali INPS;
- da sanzioni per le violazioni al Codice della strada (in questo caso è dovuta solo la sanzione senza considerare interessi ed aggio).

DEBITI ESCLUSI

Risultano esclusi dalla rottamazione i debiti derivanti da:

- Iscrizione a ruolo di **accertamenti per imposte e contributi evasi**;
- Tributi e contributi diversi dai precedenti, quali quelli derivanti dalle rettifiche dell'imposta di registro, di successione e donazione, dagli omessi versamenti alle Casse Professionali, dai verbali dell'ispettorato del lavoro, dalla CCIAA, dal recupero degli Aiuto di Stato, etc.

NOTA

Si specifica che:

- La domanda per accedere alla nuova rottamazione dovrà essere inviata esclusivamente in formato telematico entro il **30/04/2026** con l'apposito modello che verrà rilasciato;
- Il pagamento potrà essere effettuato in unica soluzione entro il **31/07/2026** oppure in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo alle seguenti scadenze:

- 31/07/2026 – 30/09/2026 – 30/11/2026;
- Dal 2027 in 6 rate annuali al 31/01 – 31/03 – 31/05 – 31/07 – 30/09 – 30/11 di ciascun anno.
- Entro il **30/06/2026** l'Agente della Riscossione comunicherà le somme dovute per la definizione ed il piano di pagamento rateale nel caso di opzione per la dilazione.
- Possono essere ricompresi nella nuova rottamazione anche i debiti relativi a carichi oggetto delle precedenti procedure di rottamazione per i quali si è decaduti;
- I soggetti che al 30/09/2025 erano in regola con il pagamento delle rate delle precedenti rottamazioni, non possono confluire i carichi nella nuova rottamazione e dovranno proseguire con i versamenti previsti per ciascuna rottamazione;
- **Non è stato previsto il periodo di tolleranza di 5 giorni** (che si applicava alle precedenti definizioni agevolate), pertanto anche il ritardo di un singolo giorno comporterà la decadenza della rottamazione;
- Gli Enti locali potranno introdurre una disciplina analoga con un proprio regolamento.

i) Iperammortamento – Novità

La Legge di Bilancio 2026 ha reintrodotto il cosiddetto “Iperammortamento” in sostituzione del credito d'imposta Industria 4.0 e Transizioni 5.0, agevolazione che consiste nella maggiorazione del costo di acquisto, anche in leasing, dei beni (180% - 100% - 50% in base all'importo dell'investimento), con conseguente determinazione di maggiori quote di ammortamento e/o canoni di leasing da poter dedurre dal reddito d'impresa.

Gli unici soggetti ammessi sono i titolari di reddito d'impresa, pertanto sono esclusi i Professionisti, ed è necessario rispettare le norme in materia di sicurezza del lavoro ed essere in regola con i pagamenti contributivi (DURC valido).

Sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo **dal 01/01/2026 al 30/09/2028** (non è ammessa la “prenotazione” dell'investimento entro questa data) per i seguenti beni materiali e/o immateriali nuovi:

- Beni interconnessi al sistema aziendale e/o rete di fornitura, ovvero sono state rielaborate le vecchie tabelle A e B che includevano i beni 4.0 del vecchio iperammortamento e dei crediti d'imposta 4.0 e 5.0;
- Beni finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinate all'autoconsumo.

NOTA

Per accedere a tali benefici, l'impresa dovrà trasmettere telematicamente tramite la piattaforma sviluppata dal GSE un'apposita comunicazione corredata da certificazioni riguardanti gli investimenti agevolabili sulla base di modelli standardizzati, che però ad oggi sono ancora in fase di elaborazione da parte del MIMIT in attesa di un Decreto Ministeriale di prossima emanazione.

j) Rivalutazione Quote e Terreni – Aggiornamento

La rivalutazione delle partecipazioni possedute al 01 Gennaio di ciascun anno e dei terreni, era già stata stabilita a regime dalla precedente Legge di Bilancio, tuttavia da quest'anno risultano differenziate le aliquote.

La rivalutazione si può effettuare procedendo entro il 30 Novembre del medesimo anno a giurare la perizia di stima e sempre entro la stessa data a versare l'imposta sostitutiva del valore della perizia, in unica soluzione oppure in 3 rate annuali.

L'imposta sostitutiva per la rivalutazione delle partecipazioni è stata **incrementata al 21%** (dal precedente 18%) ed è rimasta confermata l'imposta al 18% per la rivalutazione dei terreni.

k) Estromissione/Assegnazione Beni d'Impresa – Aggiornamento

Sono state riproposte per il 2026 l'estromissione agevolata degli immobili strumentali per le imprese individuali e l'assegnazione agevolata dei beni ai soci.

Estromissione Agevolata

Gli imprenditori individuali potranno esercitare entro il 31/05/2026 tramite comportamento concludente (non è necessario porre in essere particolari adempimenti, in quanto non si verifica alcun trasferimento di proprietà) l'opzione per estromettere i beni immobili strumentali per destinazione (immobili utilizzati in via diretta per l'attività) e per natura (immobili rientranti in tutte le categorie diverse da "A" ed immobili "A10") versando l'imposta sostitutiva dell'8% sulla plusvalenza calcolata sul valore normale/catastale dell'immobile ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'estromissione.

Assegnazione Agevolata

Le società di persone e di capitali potranno procedere entro il 30/09/2026 ad assegnare/cedere ai soci i beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri, non utilizzati come strumentali per l'esercizio dell'attività d'impresa, versando l'imposta sostitutiva dell'8% sulla differenza tra il valore normale/catastale del bene ed il suo costo fiscalmente riconosciuto al momento dell'assegnazione/cessione.

l) Interesse legale – Aggiornamento

A partire dal 01/01/2026 il tasso di interesse legale è pari all'1,60%.

Si ricorda che il tasso di interesse legale negli ultimi anni è passato dallo 0,8% del 2019 fino al 2,00% del 2025, in particolare i tassi in vigore negli anni precedenti erano:

- 0,05% dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- 0,01% dal 01/01/2021 al 31/12/2021;
- 1,25% dal 01/01/2022 al 31/12/2022;
- 5,00% dal 01/01/2023 al 31/12/2023;



- 2,50% dal 01/01/2024 al 31/12/2024;

Pertanto la diminuzione del tasso di interesse legale esplicherà i suoi effetti nel calcolo degli interessi dovuti nelle ipotesi di ravvedimento operoso, nel calcolo degli interessi che matureranno sui conti correnti bancari/postali, nel calcolo degli interessi dovuti sul mutuo, etc.

Considerando che molte delle predette novità necessitano di provvedimenti attuativi e/o di chiarimenti ufficiali da parte dell'Agenzia delle Entrate, lo Studio fornirà tutti i necessari aggiornamenti non appena verranno pubblicate ulteriori notizie sulla stampa specializzata.

Lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali Saluti

Studio Paolinelli Cicoli Santilli